

ACCORDO COLLETTIVO TERRITORIALE PER IL RINNOVO DEL CCTL 5 OTTOBRE 2017 PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLE PROVINCE DI PADOVA, TREVISO E VICENZA

In Padova, addì 4 marzo 2026 si sono incontrate:

ANCE PADOVA - rappresentata dalla VicePresidente Coordinatrice dell'Area Sindacale Silvia Basso, assistita dal Direttore Leonardo Pesadori;

ANCE ROVIGO – TREVISO -SEZIONE AUTONOMA DI CONFINDUSTRIA VENETO EST rappresentata per il territorio di Treviso dal Delegato Davide Feltrin, assistito da Felice Costa, Sara Marcuzzo e Paolo Valerio di Confindustria Veneto Est;

ANCE VICENZA - rappresentata dal Vicepresidente Gianluca Muraro, assistito da Andrea Crisci di Confindustria Vicenza;

la **FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI AFFINI E DEL LEGNO - Fe.N.E.A.L.-U.I.L. del VENETO**, rappresentata da Daniele Magri coordinatore territoriale per la provincia di Vicenza, Angelo Pandolfo coordinatore territoriale per la provincia di Treviso, Luca Finotti coordinatore territoriale per le province di Padova e Rovigo;

la **FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. di PADOVA e ROVIGO**, rappresentata da Rosolino Coniglio;

la **FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. di PADOVA**, rappresentata da Gianluca Badoer;

la **FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. di BELLUNO e TREVISO**, rappresentata da Marco Potente;

la **FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. di TREVISO**, rappresentata da Cristian Dalla Pozza;

la **FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. di VICENZA**, rappresentata da Lorenzo D'Amico;

la **FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. di VICENZA**, rappresentata da Riccardo Martin;

(tutte insieme Parti Sociali Territoriali per le province di Padova, Treviso e Vicenza oppure solamente: le Parti))

Premesso che:

- in data 5 ottobre 2017 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Territoriale Interprovinciale di Lavoro (d'ora in poi anche CCTL 5 ottobre 2017) per i dipendenti delle imprese edili ed affini delle province di Padova, Treviso e Vicenza integrativo del CCNL, comprendente una Parte prima (Regolamentazione comune per il territorio delle province di Padova, Treviso e Vicenza) e una Parte seconda (Disposizioni del Contratto collettivo territoriale per le singole province, rispettivamente, di Padova, di Treviso e di Vicenza);
- in data 19 febbraio 2019 è stato firmato un Accordo di modifica del testo dell'art.6 (Trasferta Operai) del citato CCTL 5 ottobre 2017;
- in data 9 ottobre 2023 è stato sottoscritto un Accordo Collettivo Territoriale Interprovinciale per i dipendenti delle imprese edili ed affini delle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza, di armonizzazione ed integrazione delle prestazioni ed assistenze contrattuali erogate a favore dei lavoratori e dei loro familiari dalla Casse Edili interessate a decorrere dall'esercizio Cassa Edile 2023-2024 secondo il Regolamento riportato in calce al predetto accordo;

- in data 9 ottobre 2023 è stato sottoscritto un Accordo Collettivo Territoriale Interprovinciale per i dipendenti delle imprese edili ed affini delle province di Padova, Rovigo, Treviso e Vicenza, relativamente alla "Prestazione sperimentale di carenza di malattia", prestazione prorogata dapprima al 30 settembre 2024, con Accordo Collettivo Territoriale del 29 gennaio 2024, successivamente al 30 settembre 2025, con Accordo Collettivo Territoriale del 30 ottobre 2024, e da ultimo al 30 settembre 2026, con Accordo Collettivo Territoriale del 14 ottobre 2025;
- in data 25 settembre 2024, tra ANCE VENETO e le Segreterie Regionali del Veneto di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-CGIL è stata prorogata fino al 30 settembre 2027 la vigenza dell'Accordo Quadro regionale del 7 dicembre 2016 - come modificato e integrato dai successivi Accordi Quadro regionali del 26 ottobre 2017 e del 27 maggio 2020 - riguardante l'attivazione nel Veneto delle figure dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (*anche definiti*: RLST) per le imprese aderenti alle Casse Edili Industriali del Veneto;
- in data 1° luglio 2025, è stato sottoscritto un Accordo Collettivo Territoriale Interprovinciale per i dipendenti delle imprese edili ed affini delle province di Padova, Rovigo, Treviso per l'erogazione di un "Contributo una tantum caro vita" e di un "Contributo Centri Estivi", a carico della Cassa Edile CEIV, con domande da presentare entro il termine del 31 gennaio 2026, pena decadenza;
- in data 30 giugno 2025 è stato sottoscritto un Accordo Collettivo Territoriale Interprovinciale per i dipendenti delle imprese edili ed affini delle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza, riguardante "Orario di lavoro Operai e Impiegati", "Reperibilità aziendale", "Mensa Operai e Impiegati", "Trasferta", "Indennità Montagna" e "Lavori in Galleria", con decorrenza, per quanto concerne gli istituti della mensa e della trasferta, dal 1° febbraio 2026 fino al 31 dicembre 2028;
- in data 30 giugno 2025 è stato sottoscritto un Accordo Collettivo Territoriale Interprovinciale per i dipendenti delle imprese edili ed affini delle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza, riguardante la determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) di competenza 2024 da erogare nel 2025, di competenza 2025 da erogare nel 2026, di competenza 2026 da erogare nel 2027 e di competenza 2027 da erogare nel 2028;
- in data odierna sono concordate le seguenti modifiche al CCTL 5 ottobre 2017 e successive modifiche ed integrazioni, già in vigore per le province di Treviso, Padova e Vicenza, riguardanti in particolare la disciplina dell'orario di lavoro, l'istituto della reperibilità, il trattamento di mensa e trasferta, nonché le maggiorazioni per i lavori in alta montagna e per i lavori in galleria;

tutto ciò premesso

al CCTL 5 ottobre 2017 e successive modifiche ed integrazioni, Parte Prima (Regolamentazione comune per il territorio delle province di Padova, Treviso e Vicenza), per i dipendenti delle imprese edili ed affini delle province di Padova, Treviso e Vicenza, sono apportate le modifiche ed integrazioni riportate in Allegato.

Le modifiche ed integrazioni riportate in allegato si applicano dal 1° febbraio 2026 al 31 dicembre 2028, salvo quanto previsto per la mensa e la trasferta, la cui disciplina si applica dal 1° marzo 2026 al 31 dicembre 2028.

Letto, firmato e sottoscritto

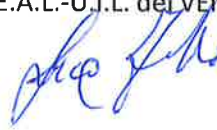
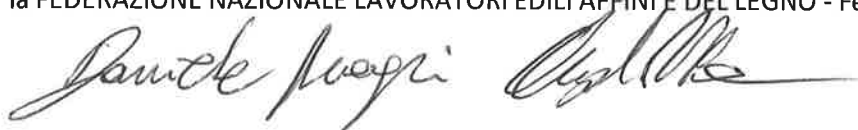
ANCE PADOVA

ANCE ROVIGO – TREVISO -SEZIONE AUTONOMA DI CONFINDUSTRIA VENETO EST per il territorio di Treviso

ANCE VICENZA



la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI AFFINI E DEL LEGNO - Fe.N.E.A.L.-U.I.L. del VENETO



la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. di PADOVA e ROVIGO



la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. di PADOVA



la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. di BELLUNO e TREVISO,



la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. di TREVISO,



la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. di VICENZA



la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. di VICENZA



PARTE PRIMA

ART. 3 – ORARIO DI LAVORO OPERAI ED IMPIEGATI –

Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 19, Parte Operai, e 43 e 54, Parte Impiegati, del C.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini, si intendono qui riportati per intero con le ulteriori seguenti determinazioni, integrazioni e specificazioni:

a) Con riferimento al combinato disposto dell'art. 5, terzo comma e dell'art. 38, terzo comma, lettera a), Parte Operai, nonché dell'art. 43, Parte Impiegati, del richiamato C.c.n.l., l'orario normale contrattuale di lavoro nel territorio delle province di Padova, Treviso, Vicenza per gli operai di produzione, per gli impiegati di cantiere e per gli altri impiegati è di 40 ore settimanali di media annua.

b) In attuazione di quanto già previsto dagli artt. 5 e 43 del vigente C.c.n.l. più sopra citato per ragioni produttive le imprese possono adottare, anche individualmente, o per singoli cantieri, dandone comunicazione, anche tramite l'Associazione datoriale territoriale di categoria alle RSU o, in assenza di queste, alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori firmatarie del presente accordo, orari multiperiodali e cioè programmare, in un periodo di riferimento non superiore a 12 mesi, orari settimanali superiori e inferiori a 40 ore, di norma articolati su cinque giorni alla settimana, con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornalieri, a condizione che la media corrisponda alle 40 ore settimanali riferibile al periodo stesso.

In caso di organizzazione multiperiodale dell'orario di lavoro, costituisce straordinario ogni ora di lavoro effettuata oltre l'orario programmato settimanale, salvo quanto previsto al successivo punto c). Resta fermo il rispetto del limite delle 48 ore settimanali come durata media di cui all'art.4 del D.Lgs. 8.04.2003 n. 66.

c) Le imprese previo accordo con le RSU o, in assenza di queste, con le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori firmatarie del presente accordo, potranno convenire l'istituzione di regimi di banca ore nella quale confluiscono tutte le ore di straordinario prestate ai fini della possibilità di fruizione di permessi compensativi retribuiti in luogo del pagamento delle ore di straordinario. Per le ore prestate oltre l'orario normale e accantonate in banca ore è riconosciuta la corresponsione nel periodo di paga della sola maggiorazione del 15%. Resta fermo che il lavoro straordinario è ammesso nei limiti di 250 ore annuali, di cui 150 con il consenso del lavoratore.

I permessi compensativi saranno retribuiti come orario ordinario di lavoro e fruiti a richiesta del lavoratore, da effettuarsi con un preavviso di norma di almeno 3 giorni, tenendo conto delle esigenze di lavoro.

Le imprese previo accordo con le RSU o, in assenza di queste, con le Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori firmatarie del presente accordo, potranno convenire che i permessi compensativi retribuiti possano essere utilizzati al fine di evitare o contenere il ricorso alla sola CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria).

I permessi compensativi retribuiti maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

I permessi compensativi retribuiti non fruiti entro tale termine devono essere liquidati con le maggiorazioni di lavoro straordinario previste dal citato C.c.n.l., scomputando a tale fine la maggiorazione del 15% già corrisposta, e per gli operai senza le percentuali di cui agli articoli 5 e 18 dello stesso C.c.n.l..

d) Rimane ferma la disciplina dei riposi annui mediante permessi individuali di cui all'art.5, parte B) Operai, e 43, parte B) Impiegati, del C.c.n.l. richiamato.

e) Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'intera normativa dell'orario di lavoro è quella stabilita dall'art. 6 del C.c.n.l. citato.

f) I quattro mesi dell'anno durante i quali è consentito alle imprese, ai sensi dell'art.8 del R.D. 10.09.1923 n.1955 e R.D. 10.09.1923 n.1957, come previsto dall'art.16 del D.Lgs. 8.04.2003 n.66, e previo

avviso all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, di superare l'orario normale di 40 ore settimanali, sono, di norma: maggio, giugno, luglio e settembre, salvo diversa comunicazione aziendale.

In tali mesi, gli operai e gli impiegati di cantiere, su richiesta preventiva dell'impresa da effettuarsi con un preavviso di norma di 72 ore, salvo casi di urgenza, sono tenuti ad effettuare prestazioni di lavoro eccedenti le 40 ore settimanali fino ad un massimo di 5 ore settimanali. Per tali prestazioni eccedenti, fermo restando il carattere ordinario del lavoro, sono dovute le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno di cui all'art. 19, Parte Operai, e 54, Parte Impiegati, del C.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Resta fermo il rispetto del limite delle 48 ore settimanali come durata media di cui all'art.4 del D.Lgs. 8.04.2003 n.66.

g) Nei casi in cui sorgano difficoltà sull'interpretazione e nell'applicazione della normativa di legge e contrattuale, la questione dovrà essere segnalata tempestivamente alle Parti Sociali Territoriali contraenti al fine di prevenire l'insorgere di controversie.

* * *

In relazione a specifiche e motivate richieste da parte di personale dipendente, possono essere convenute particolari modalità di godimento dei permessi maturati, anche attraverso l'accorpamento degli stessi, tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive dell'impresa.

Per le suddette modalità di godimento la richiesta dovrà essere presentata al datore di lavoro almeno 20 giorni prima dell'inizio del periodo nel quale si intende usufruire dei permessi individuali.

ART.4 - REPERIBILITA' AZIENDALE

La reperibilità è un istituto accessorio alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è rintracciabile dall'azienda fuori dall'orario di lavoro al fine di assicurare con tempestività lo svolgimento di determinate attività o l'erogazione di un determinato periodo di servizio in presenza di esigenze non programmate di lavoro.

I periodi di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.

L'indennità di reperibilità per gli operai e gli impiegati, che acconsentono alla richiesta per iscritto del datore di lavoro di essere reperibili anche fuori dall'orario di lavoro normalmente praticato dall'impresa, quale richiamata all'articolo 38, comma 3, lett. e) del C.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini, è fissata, a decorrere dal 1° ottobre 2017, nelle seguenti misure:

Compenso giornaliero

16 ore giorno lavorato	24 ore giorno libero	24 ore giorno festivo
€ 7,00	€ 9,00	€ 12,00

In caso di disponibilità alla reperibilità, l'azienda adotta criteri di rotazione del personale.

Qualora il periodo di reperibilità abbia interessato più di una intera settimana consecutiva, per il periodo seguente e consecutivo eccedente la settimana, l'indennità sopra riportata verrà maggiorata del 30%.

L'indennità di reperibilità è dovuta per i periodi durante i quali il lavoratore rimane reperibile e in attesa di chiamata per sopperire ad esigenze non programmate nell'orario di lavoro, garantendo per iscritto al datore di lavoro la sua disponibilità a recarsi presso la sede, luogo di raccolta o nel luogo di intervento, secondo le

indicazioni del datore di lavoro, con i tempi normalmente necessari a raggiungere tale destinazione dalla propria residenza, o nei maggiori tempi indicati dal datore di lavoro in relazione alla specifica chiamata.

Il lavoratore dovrà informare il datore di lavoro del prevedibile tempo necessario per intervenire nel luogo in cui è chiamato.

Dal momento della chiamata e per il tempo necessario a raggiungere il luogo dell'intervento e di quello necessario al successivo rientro verrà riconosciuto un trattamento pari alla normale retribuzione, oltre il rimborso chilometrico, secondo le modalità e il tariffario ACI, per l'eventuale utilizzo del mezzo proprio, e con esclusione di qualsiasi indennità o diaria di trasferta, ferma restando la non computabilità del tempo di guida e del tempo di viaggio ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro.

Le ore di intervento effettuato rientrano nel computo dell'orario di lavoro.

Resta salva la possibilità, per il datore di lavoro e per il lavoratore, di concordare riposi compensativi.

Resta fermo che, dalla fine dell'intervento lavorativo effettuato a seguito della chiamata, decorrerà un nuovo periodo di 11 ore di riposo giornaliero continuativo ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n.66/2003.

L'indennità di reperibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo, perché la quantificazione di detta indennità è stata effettuata dalle parti in modo omnicomprendente di ogni sua quota di incidenza. Pertanto, essa non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente C.c.n.l. sopra richiamato, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Per quanto sopra si conviene che per il personale operaio su di essa non venga computata la percentuale di cui all'art.18 del C.c.n.l. citato considerato che per detto personale le parti hanno già tenuto conto dell'incidenza delle maggiorazioni per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto per tale titolo nelle imprese. Restano, invece, immutate le condizioni eventualmente già praticate da singole imprese se più favorevoli.

ART. 5 – MENSA OPERAI ED IMPIEGATI

Agli operai, agli impiegati che prestano la loro opera nei cantieri ed agli autisti è assicurato un pasto caldo.

Il pasto si compone di un primo, un secondo, un contorno, pane, acqua e caffè con esclusione delle bevande alcoliche così come previsto dalla vigente normativa (art.15 Legge Quadro n.125/2001).

Il pasto può essere fornito sia direttamente da parte del datore di lavoro con organizzazione di mensa interna in cantiere che da terzi presso il cantiere, ovvero presso punti di ristoro, anche attraverso convenzioni con pubblici esercizi.

L'azienda concorre alle spese dello stesso in misura non superiore a 14,00 € giornaliera, fermi restando i trattamenti di miglior favore accordati dall'azienda.

La disposizione di cui sopra trova applicazione anche nel caso di apprestamento del servizio di mensa ai sensi dell'articolo 88 del C.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Fermo restando che l'impresa si adopererà per fornire come soluzione principale la fornitura del pasto, ove il pasto non possa essere fornito nelle forme di cui sopra, troveranno applicazione:

- per gli operai in trasferta delle province di Padova, Treviso e Vicenza, le indennità giornaliere di trasferta maggiorate previste dall'art. 6 del presente CCTL;
- per gli operai non in trasferta, per gli impiegati che prestano la loro opera nei cantieri e per gli autisti, l'indennità sostitutiva di mensa pari ad € 5,29 o in alternativa un servizio sostitutivo reso a mezzo di buono pasto in forma elettronica di pari importo, elevabile fino a € 8,00.

L'indennità sostitutiva di mensa o il servizio sostitutivo non spettano al lavoratore che non intenda avvalersi della fornitura del pasto caldo, salvo il caso di impossibilità di usufruire del servizio medesimo in dipendenza

dell'organizzazione del cantiere, delle mansioni svolte o delle particolari condizioni di salute documentate da certificato medico.

Sull'indennità sostitutiva di mensa non sono computate le percentuali di cui agli artt. 18 e 5 lettera B) del vigente C.c.n.l., poiché l'importo dell'indennità sostitutiva di mensa è stato già quantificato dalle parti in misura omnicomprensiva di ogni sua incidenza.

Il servizio di mensa, il servizio sostitutivo e l'indennità sostitutiva sono erogati solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa del singolo lavoratore intendendosi per tali quelle in cui la prestazione lavorativa riprenda dopo la pausa giornaliera, salvo che la mancata ripresa non avvenga su disposizione dell'azienda.

ART. 6 – TRASFERTA OPERAI

All'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere sito oltre 4 chilometri dai confini territoriali del comune dove è ubicata la sede di lavoro per la quale il lavoratore è stato contrattualmente assunto, indicata nella lettera o contratto di assunzione, o in cui è stato successivamente trasferito, verrà erogata una diaria giornaliera di trasferta di importo differenziato in ragione delle fasce chilometriche, di seguito individuate, entro cui ricade il cantiere di destinazione:

- a) 1^a fascia: cantiere sito oltre 4 Km e fino a 25 Km dai confini territoriali di cui sopra;
- b) 2^a fascia: cantiere sito oltre 25 Km e fino a 55 Km dai confini territoriali di cui sopra;
- c) 3^a fascia: cantiere sito oltre 55 Km e fino a 85 Km dai confini territoriali di cui sopra;
- d) 4^a fascia: cantiere sito oltre 85 Km

Ai fini della determinazione della fascia chilometrica entro cui ricade il cantiere di destinazione, si fa riferimento alla misurazione tramite applicazione di Google Maps.

Ai fini dell'erogazione dei trattamenti di trasferta ivi previsti le Parti Sociali Territoriali di Padova, Treviso e Vicenza, anche in via di interpretazione ricognitiva della prassi consolidata, convengono che l'operaio assunto inizialmente in un cantiere, o successivamente trasferito in un cantiere, e il cui rapporto di lavoro continui dopo la conclusione del predetto cantiere, successivamente alla conclusione dello stesso deve intendersi trasferito presso la sede dell'impresa, salvo espresso trasferimento ad altro cantiere.

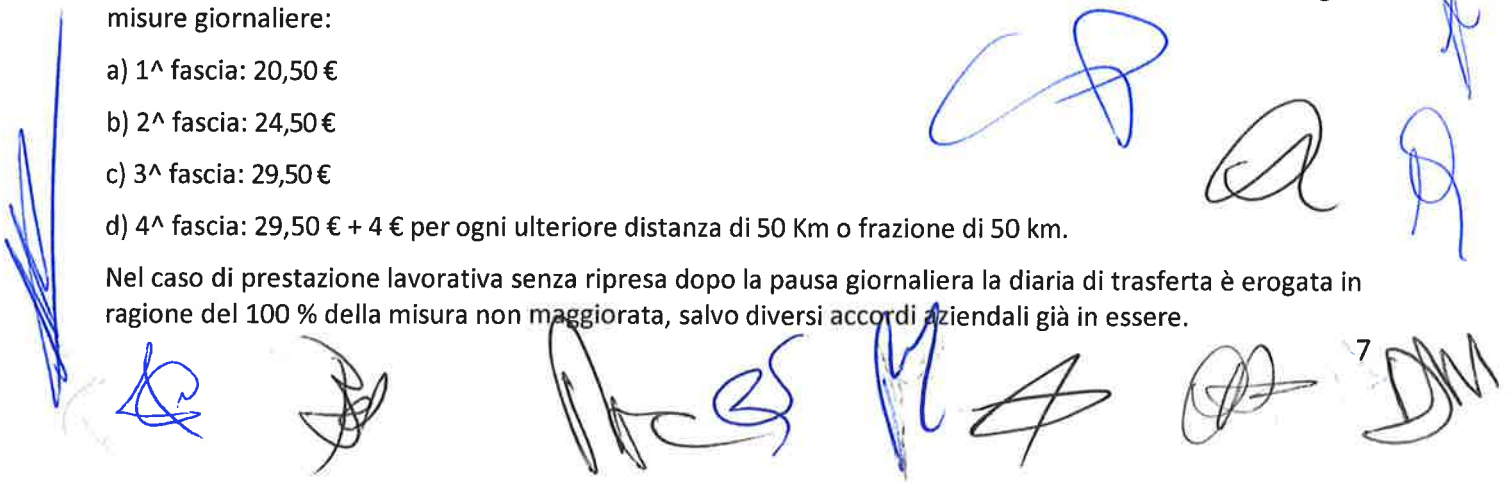
La diaria giornaliera di trasferta, secondo le condizioni previste dal presente contratto, è erogata secondo le seguenti misure giornaliere:

- a) 1^a fascia: 6,50 €
- b) 2^a fascia: 10,50 €
- c) 3^a fascia: 15,50 €
- d) 4^a fascia: 15,50 € + 4 € per ogni ulteriore distanza di 50 Km o frazione di 50 km eccedente la 3^a fascia.

In alternativa, può essere erogata una diaria giornaliera di trasferta in misura maggiorata, senza riconoscimento del servizio di mensa ovvero del servizio sostitutivo di mensa ovvero dell'indennità sostitutiva del servizio di mensa, dovendo l'operaio provvedere personalmente alle spese per il vitto, secondo le seguenti misure giornaliere:

- a) 1^a fascia: 20,50 €
- b) 2^a fascia: 24,50 €
- c) 3^a fascia: 29,50 €
- d) 4^a fascia: 29,50 € + 4 € per ogni ulteriore distanza di 50 Km o frazione di 50 km.

Nel caso di prestazione lavorativa senza ripresa dopo la pausa giornaliera la diaria di trasferta è erogata in ragione del 100 % della misura non maggiorata, salvo diversi accordi aziendali già in essere.



La diaria giornaliera di trasferta non è dovuta nel caso in cui il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando quest'ultimo, recandosi direttamente nel cantiere di destinazione, venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza od abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

Qualora la distanza del cantiere ove l'operaio è comandato a prestare la propria opera, fosse superiore alle tre ore complessive (andata e ritorno) di viaggio e/o a 135 km dal confine territoriale del comune dove ha sede l'impresa, anche in considerazione del tempo necessario e delle relative difficoltà per giungere al luogo di lavoro e per il rientro, la stessa valuterà la possibilità di rendere disponibile il pernottamento, anche al fine di facilitare il recupero psico-fisico del lavoratore.

Trasferta con pernottamento

In caso di pernottamento in luogo, con fornitura di vitto e alloggio (colazione, pranzo, cena e pernottamento) o rimborso delle relative spese, all'operaio spetta una diaria giornaliera pari a 14,50 € per tutti i giorni di trasferta con pernottamento, compreso quello di andata in luogo ma non quello di ritorno dal luogo.

Per il giorno di ritorno dal luogo all'operaio spetta la diaria giornaliera di trasferta in ragione della fascia chilometrica di distanza del cantiere oltre alla normale retribuzione.

La diaria giornaliera di trasferta si intende risarcitoria di ogni altra spesa e disagio conseguenti alla trasferta, salvo eventuali spese di viaggio qualora l'operaio sia comandato all'utilizzo di mezzo pubblico o di mezzo proprio.

La diaria giornaliera di trasferta viene corrisposta per i soli giorni di effettuazione della trasferta, quindi con esclusione dei giorni di ferie, permesso, malattia, infortunio.

Resta salva la particolare disciplina prevista dall'art.21 del vigente C.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per determinate categorie di lavoratori.

* * *

L'operaio che percepisce la diaria giornaliera di trasferta ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio di lavoro.

Utilizzo mezzi di trasporto per la trasferta

L'operaio è libero di scegliere se recarsi nel cantiere di trasferta con il mezzo di trasporto aziendale messo a disposizione, con il mezzo di trasporto pubblico o proprio, fermo restando che ha diritto al rimborso delle spese di viaggio solo nel caso sia comandato all'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico o proprio.

In assenza di mezzo di trasporto aziendale messo a disposizione, l'operaio può essere comandato all'utilizzo di mezzo pubblico o di mezzo proprio. In caso di utilizzo comandato di mezzo pubblico l'operaio ha diritto al rimborso delle spese di viaggio quali risultanti da documento rilasciato dal vettore oltre alla diaria giornaliera di trasferta. In caso di utilizzo comandato di mezzo proprio l'operaio ha diritto, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, qualunque sia il mezzo utilizzato, ad un rimborso chilometrico secondo le modalità e il Tariffario ACI.

All'operaio comandato alla guida dei mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori è corrisposta, oltre alla diaria giornaliera di trasferta di cui sopra, un'indennità di guida commisurata alla normale retribuzione per il tempo di guida andata e ritorno, con l'obbligo di effettuare comunque l'orario di cantiere.

Le Parti, anche in via di interpretazione ricognitiva di prassi consolidata, si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, il tempo di guida non è da considerarsi lavoro effettivo a nessun effetto di legge e/o di contratto e non è pertanto utile al raggiungimento dell'orario massimo giornaliero e settimanale di legge e di contratto nonché per la determinazione dei limiti di intervento settimanale della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e/o Straordinaria in caso di sospensione della normale prestazione lavorativa intervenuta per le causali contemplate dalla legge nell'arco della settimana.

Le Parti convengono inoltre che su tale indennità di guida, nell'entità come sopra definita, non deve essere computata la percentuale di cui all'art.18 del sopracitato C.c.n.l. poiché il suo importo è stato già quantificato tenendo conto della natura onnicomprensiva di ogni incidenza. Convengono altresì di escludere l'incidenza sul T.F.R. dell'indennità di guida come sopra definita e quantificata ai sensi di quanto previsto dall'art. 2120, 2° comma c.c.

Le Parti Sociali di Padova, Treviso e Vicenza convengono che in sede di processo di armonizzazione delle rispettive discipline territoriali verificheranno la possibilità di estendere al personale impiegatizio i trattamenti di trasferta quali normati dal presente articolo.

ART. 6-BIS – INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA ED IN GALLERIA

Agli operai addetti ai lavori in alta montagna è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità nelle misure percentuali sottoindicate, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL e, per gli operai lavoratori a cottimo, anche sul minimo di cottimo:

da 1.300 m s.l.m. a 1.800 m s.l.m.	7%
da 1.801 m s.l.m. a 2.000 m s.l.m.	10%
da 2.001 m s.l.m.	20%

Agli operai addetti ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità nelle misure percentuali sottoindicate, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL e, per gli operai lavoratori a cottimo, anche sul minimo di cottimo:

per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, compreso il personale addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio	46%
per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione; per il personale addetto ai lavori di consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione di gallerie	26%
per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; per il personale addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili	18%

